



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

N. 81/2023 Registro Deliberazioni

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA DEL 20/12/2023

Oggetto: PIANO ORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - ANNO 2023 E ADEMPIMENTI EX ART. 30 D.LGS. 201/2022

L'anno 2023 addì 20 del mese di 12 alle ore 20:45 nella sede delle adunanze, con possibilità di collegamento da remoto in videoconferenza, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

BELLIFEMINE MARIA IRENE	SINDACO	Presente
ASTUTI SAMUELE	CONSIGLIERE	Assente
CARANGI MARIA CECILIA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
CENTANIN DONATELLA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
RODIGHERO MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
CROCI ALBA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
MANFREDI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
CAMBIANICA SIMONE	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza
MALNATI CARLO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
MANINI OLINTO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
MUNARI CARLA LEOPOLDA	CONSIGLIERE	Presente
CASSINA PAOLA LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
NEGRO STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
VANZO ROBERTINO	CONSIGLIERE	Assente
ABBIATI SARA ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
GENUALDI DANIEL	CONSIGLIERE	Assente
DAMIANI SANDRO	CONSIGLIERE	Presente

Assenti: 5, Astuti Samuele, Malnati Carlo Giuseppe, Vanzo Robertino, Abbiati Sara Andrea, Genualdi Daniel.

Partecipa il SEGRETARIO TALDONE MARGHERITA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MANINI OLINTO in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ne assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'Argomento in oggetto.

Su relazione dell'Assessore CANNITO NADIA.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

Il Presidente dà la parola all'assessore Cannito per l'esposizione del punto n. 2) all'OdG.

PRESIDENTE

Lasciamo perdere tutto il resto, tutta la lettura. La parola passa sempre all'Assessore Cannito. Prego, Assessore.

ASSESSORE CANNITO

Grazie. Sì, allora la Legge di riferimento è l'art. 30 Decreto Legislativo 201/22. La Delibera, la proposta di deliberazione ha all'interno del punto 1 e del punto 4 i riferimenti diretti agli allegati che vi sono stati mandati. Nello specifico, l'allegato IA che sono le linee d'indirizzo per le ricognizioni e i Piani di razionalizzazioni degli organismi partecipati dagli Enti territoriali e l'allegato B che, invece, riporta la situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica, come vi ho già detto in Commissione, noi abbiamo individuato il servizio trasporto scolastico e, poi, il servizio quello legato al servizio di raccolta, trasporto, trattamento dei rifiuti urbani, spazzamento e altri servizi di igiene urbana, riscossione e gestione della tariffa per il Comune di Malnate per la durata di 5 anni. Vi è stato già inviato il tutto. Rispetto alla Commissione vado ad aggiungere che abbiamo avuto il parere favorevole dei Revisori alla presente Delibera, alla proposta di Consiglio, appunto, del Piano ordinario di razionalizzazione. Questo è avvenuto in data 18 dicembre.

PRESIDENTE

Grazie Assessore Cannito. Ci sono interventi sul punto 2? Non ci sono interventi sul punto 2. Mettiamo in votazione il punto 2.

Sentita la discussione apertasi sull'argomento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U., entro il 31 dicembre 2022 il Comune deve provvedere ad effettuare una razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2022, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che alla data del 31/12/2022 il Comune di Malnate possedeva le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Attività svolta	Partecipazione diretta	Partecipazioni indirette
ALFA SRL	Gestione del servizio idrico integrato	0,94394%	PREALPI SERVIZI SRL di cui quota indiretta comune di Malnate pari a 0,16% - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE
ACINQUE SPA già ACSM AGAM SPA	Attività di distribuzione del gas naturale e dei segmenti del servizio idrico	0,00098%	PREALPI SERVIZI SRL di cui quota indiretta comune di Malnate pari a 0,012% - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, elenco che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra si rileva che:

- le società partecipate gestiscono per conto del Comune di Malnate servizi di interesse locale e precisamente:
 - **Società ALFA SRL** gestisce il servizio di fognatura e depurazione delle acque per l'intero territorio comunale, in quanto società inhouse della Provincia di Varese affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato (attività non svolta per l'ente da altri soggetti pubblici o privati);
 - **ACINQUE SPA già ACSM AGAM SPA** gestisce tramite la sua partecipata LERETI spa il servizio di acquedotto per l'intero territorio comunale (attività non svolta per l'ente da altri soggetti pubblici o privati);
- la partecipazione alle stesse risulta importante per l'Amministrazione Comunale in quanto le società svolgono servizi essenziali nell'ambito della gestione del servizio idrico integrato, contribuendo a migliorare la qualità della vita e il rispetto delle risorse.
- non si rilevano attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali rientrando nella fattispecie di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016.



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

- non si rilevano le ipotesi previste dall'art. 20 c. 2 del D.Lgs. 175/2016 per l'adozione del piano di razionalizzazione previsto dallo stesso articolo, in quanto alla data del 31/12/2022:
 - non si rilevano situazioni di criticità relative ai limiti del fatturato e al numero dei dipendenti;
 - non vi sono altre società che svolgono attività analoghe,
 - non vi è necessità di contenimento dei costi tenuto conto che i bilanci rilevano utili di esercizio;
- per quanto riguarda le quote di partecipazione indiretta, considerato che le stesse sono funzionali all'operatività delle società partecipate direttamente, e tenuto conto della percentuale irrilevante di possesso da parte del Comune di Malnate, non si ritiene di intraprendere azioni di razionalizzazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO altresì il D.Lgs. 23/12/2022 n. 201 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" il quale contiene norme relative alla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati, i cui risultati confluiscono in una apposita Relazione, aggiornata annualmente;

VISTO, in particolare, l'art. 30, comma 1, che stabilisce l'obbligo per i comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e per le città metropolitane, le province, e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

ATTESO che restano fuori dalla normativa e dai relativi obblighi di cui al D.lgs. 201/2022 i servizi gestiti direttamente in economia mentre occorre procedere con l'analisi della rilevanza economica dei servizi esternalizzati;

DATO ATTO, che per disposizione normativa, La ricognizione è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175 del 2016;

VISTA la relazione della situazione gestionale dei servizi pubblici di rilevanza economica redatta di concerto con i Responsabili di Settore, ciascuno per la parte di propria competenza e come risultante dall'allegato (B);

DATO ATTO che l'argomento è stato esaminato nella seduta della competente Commissione Consiliare del 13/12/2023;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione in data 18/12/2023 e allegato alla presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 sotto il profilo tecnico del presente atto;

DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 12

Consiglieri astenuti: 0

Voti favorevoli: 12 Bellifemine Maria Irene, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Manini Olinto, Munari Carla Leopolda, Cassina Paola Lorenza, Negro Stefano, Damiani Sandro.

Voti contrari: 0

DELIBERA

- 1) **APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Malnate alla data del 31/12/2022, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, nelle modalità indicate in premessa e come da schede allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale Allegato A), dando atto che non si procede ad interventi di razionalizzazione e che la società Prealpi Servizi (di cui l'Ente possiede una partecipazione irrilevante) ha avviato l'iter di scioglimento, liquidazione ed estinzione della società per cui la stessa società non è più sottoposta ad altrui attività di coordinamento e direzione;
- 2) **DARE ATTO** che l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette di cui al punto 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione del CC n. 72 del 22 dicembre 2021 e che il processo di razionalizzazione successivo alla data del 31/12/2022, data di riferimento della presente revisione, sarà oggetto della futura delibera consiliare di razionalizzazione periodica, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/16.
- 3) **DARE ATTO** che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00 come risulta nella parte narrativa.
- 4) **DI APPROVARE** la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica anno 2023 – (Allegato B)
- 5) **TRASMETTERE** la presente deliberazione e la relazione di cui all'Allegato B) alla Corte dei Conti Sez. di controllo della Regione Lombardia e al Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale, in considerazione delle ravvicinate scadenze di legge, con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 12

Consiglieri astenuti: 0

Voti favorevoli: 12 Bellifemine Maria Irene, Carangi Maria Cecilia, Centanin Donatella, Rodighiero Matteo, Croci Alba, Manfredi Maria Cristina, Cambianica Simone, Manini Olinto, Munari Carla Leopolda, Cassina Paola Lorenza, Negro Stefano, Damiani Sandro.

Voti contrari: 0

DELIBERA



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MANINI OLINTO

Il SEGRETARIO

TALDONE MARGHERITA